AGS [Numero dell'incarto]

Ordinanza relativa alla legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (OLSan)

Del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: 500.010

Modificato: 500.100 | 500.510 | 502.100 | 506.060 | 506.160

Abrogato: 500.010 | 508.100

emanata dal Governo il ...

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale

I.

1. Competenze e compiti

Art. 1 Cantone

- a) nella scuola dell'infanzia e nella scuola popolare all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport;
- nella scuola media e nelle scuole universitarie all'Ufficio della formazione medio-superiore;
- c) nelle scuole professionali all'Ufficio della formazione professionale.

¹ La competenza per i compiti che la legge sanitaria ha attribuito al Cantone spetta all'Ufficio dell'igiene pubblica, nella misura in cui tali compiti non sono stati attribuiti a un altro ufficio. L'Ufficio dell'igiene pubblica è altresì competente per la comunicazione dei dati previsti dal diritto federale al registro delle professioni mediche, al registro delle professioni psicologiche e al registro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG).

² La promozione della salute e la prevenzione in ambito scolastico competono:

³ La prevenzione secondaria e terziaria delle dipendenze compete all'Ufficio del servizio sociale.

⁴ La protezione della salute ai sensi della legislazione sul lavoro e della legislazione in materia di assicurazione contro gli infortuni compete all'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro, nella misura in cui concerne il Cantone.

Art. 2 Comuni

- 1 I comuni devono
- a) designare un ufficio competente per la promozione della salute e la prevenzione a livello comunale e scolastico;
- tenere conto di soluzioni compatibili con la salute nell'adempimento dei compiti loro spettanti.
- ² Il piano per il servizio sanitario in caso di manifestazioni che presentano un elevato rischio per l'incolumità e per la vita deve essere allestito in conformità alle raccomandazioni dell'Interassociazione di salvataggio (IAS) e deve essere coordinato con il servizio ambulanza della corrispondente regione ospedaliera. Il piano deve essere inoltrato per conoscenza alla Centrale per chiamate d'emergenza sanitaria 144 almeno due mesi prima dello svolgimento della manifestazione.

2. Autorizzazioni di polizia sanitaria

Art. 3 Presentazione della domanda

¹ La domanda completa per il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio della professione deve essere presentata al più tardi due settimane prima dell'inizio dell'attività, la corrispondente domanda per il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio al più tardi due mesi prima dell'inizio dell'attività.

3. Professioni del settore sanitario

Art. 4 Esercizio della professione sotto la vigilanza professionale di terzi

¹ La vigilanza professionale di terzi su un professionista della salute è data quando la vigilanza viene svolta da una persona che esercita la stessa professione e, nel caso dei medici, da una persona in possesso dello stesso titolo di medico specialista. La persona che esercita la vigilanza deve inoltre disporre di un'autorizzazione all'esercizio della professione.

Art. 5 Cura di familiari

¹ La persona bisognosa di cure decide autonomamente se una persona le è vicina.

Art. 6 Attività ammesse senza autorizzazione

¹ L'atlaslogia e la terapia craniosacrale non sono considerate manipolazioni della colonna vertebrale.

Art. 7 Attività non ammesse senza autorizzazione

¹ La realizzazione di ricostruzioni funzionali-protetiche nel cavo orale e la pulizia dentale professionale sono considerate operazioni ai denti o al cavo orale.

Art. 8 Conoscenze linguistiche

¹ Il richiedente deve presentare un diploma di lingue riconosciuto a livello internazionale in una lingua cantonale ufficiale del livello B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

Art. 9 Farmacisti

- ¹ I farmacisti possono procedere a vaccinazioni in assenza di una prescrizione medica, se:
- a) dispongono di un'autorizzazione all'esercizio della professione;
- hanno seguito una formazione specifica per l'esecuzione di vaccinazioni riconosciuta a livello nazionale;
- c) le persone da vaccinare hanno almeno 16 anni e
- d) le persone da vaccinare non presentano un particolare rischio derivante dalla vaccinazione.
- ² Essi possono procedere alle vaccinazioni seguenti:
- a) vaccinazione contro l'influenza;
- b) vaccinazione contro la meningoencefalite verno-estiva (MEVE);
- richiamo dei vaccini contro l'epatite A, l'epatite B e del vaccino combinato contro l'epatite A e B, se la prima vaccinazione è stata effettuata da un medico.
- ³ I farmacisti che desiderano effettuare vaccinazioni devono previamente annunciarsi al farmacista cantonale utilizzando il modulo previsto a tale scopo.

4. Aziende del settore sanitario

4.1 CONDIZIONI GENERALI

Art. 10 Cure infermieristiche

¹ Le cure infermieristiche possono essere prestate soltanto da infermieri diplomati e da ausiliari di cure del settore cura e assistenza

4.2. OSPEDALI, CLINICHE E CASE PER PARTORIENTI

Art. 11 Requisiti quantitativi

- ¹ Gli ospedali, le cliniche e le case per partorienti soddisfano i requisiti quantitativi relativi al personale, se è disponibile l'effettivo di personale necessario per il trattamento e la cura adeguati dei pazienti, per garantire la qualità e per seguire gli apprendisti.
- ² Gli ospedali pubblici e le cliniche pubbliche sono tenuti a fornire per ogni impiego a tempo pieno in cura e assistenza 11,9 settimane di formazione e perfezionamento professionale per professioni di cura e di assistenza. In singoli casi, l'Ufficio dell'igiene pubblica può prevedere eccezioni.
- ³ In rapporto alla loro dimensione, gli ospedali e le cliniche mettono a disposizione un adeguato numero di posti di perfezionamento professionale per medici assistenti a norma del regolamento per il perfezionamento professionale della Federazione dei medici svizzeri (FMH). Il numero di posti di perfezionamento professionale viene concordato tra gli ospedali, rispettivamente le cliniche, e il Cantone.

Art. 12 Requisiti qualitativi

- ¹ Le persone che sostituiscono una persona responsabile di attività mediche, di cure od ostetriche devono disporre della corrispondente autorizzazione all'esercizio della professione nel Cantone.
- ² Il perfezionamento professionale dei medici specialisti attivi nell'ospedale deve essere conforme al regolamento concernente la formazione continua dell'Istituto svizzero per la formazione medica.

Art. 13 Requisiti operativi

- ¹ Oltre alle direttive previste dal diritto federale, le aziende devono soddisfare i seguenti requisiti:
- a) l'infrastruttura necessaria al primo trattamento di stati potenzialmente letali è sempre pronta all'uso;
- b) l'accesso alle ambulanze è sempre garantito;
- l'accesso al pronto soccorso, all'ambulatorio e all'accettazione pazienti è segnalato in modo chiaro.

² L'Ufficio dell'igiene pubblica tiene un elenco delle professioni del settore cura e assistenza. L'elenco comprende le professioni del personale diplomato e del personale ausiliario.

³ Per praticare cure infermieristiche, le persone in possesso di un diploma estero devono farlo riconoscere dalla Croce Rossa Svizzera.

² Il servizio di pronto soccorso dell'ospedale è raggiungibile 24 ore su 24.

Art. 14 Rapporto sulla qualità

¹ Gli ospedali e le cliniche devono inoltrare all'Ufficio dell'igiene pubblica un rapporto sulla qualità secondo le direttive di H+ Gli Ospedali Svizzeri.

Art. 15 Sistema anonimo di segnalazione degli errori

¹ Gli ospedali e le cliniche devono aderire al sistema di segnalazione degli errori Critical Incident Reporting & Reacting Network (CIRRNET).

4.3. CASE DI CURA, UNITÀ DI CURA, APPARTAMENTI PROTETTI, STRUTTURE DI ASSISTENZA PER MALATI TERMINALI E ALTRE OFFERTE DI CURA STAZIONARIE NONCHÉ STRUTTURE DIURNE E NOTTURNE PER PERSONE BISOGNOSE DI CURE E ASSISTENZA

Art. 16 Requisiti posti agli spazi

¹ Le aziende soddisfano i requisiti dal punto di vista degli spazi, se la struttura degli spazi corrisponde alla norma SIA 500 "Costruzioni senza ostacoli", ai promemoria 7/10 e 5/98 del Centro svizzero per la costruzione adatta agli andicappati, come pure ai requisiti posti dall'Ufficio dell'igiene pubblica agli spazi, agli impianti all'aperto, nonché ai reparti per persone affette da demenza di case di cura.

Art. 17 Requisiti operativi

¹ Le aziende soddisfano i requisiti dal punto di vista operativo, se:

- a) dispongono di un concetto d'esercizio, nonché di un concetto di cura e assistenza per la cura e l'assistenza adeguate delle diverse categorie di ospiti della struttura;
- b) dispongono di un proprio medico;
- è garantita l'assistenza medica agli ospiti da parte di un medico scelto da questi ultimi;
- d) garantiscono l'assistenza psichiatrica degli ospiti e dispongono di un servizio di consulenza psichiatrica;
- e) dispongono di un farmacista consulente;
- f) impiegano 24 ore su 24 personale di cura e di assistenza specializzato;

³ La supplenza della direzione di ciascun settore specialistico è regolamentata per iscritto.

⁴ In ogni reparto occupato da pazienti è presente 24 ore su 24 un infermiere diplomato o un operatore sociosanitario.

² In singoli casi, l'Ufficio dell'igiene pubblica può autorizzare eccezioni.

- g) dispongono delle infrastrutture, degli apparecchi e degli strumenti necessari per la cura e l'assistenza degli ospiti;
- h) adottano un sistema di gestione della qualità orientato ai processi e sono certificati

Art. 18 Requisiti relativi al personale

¹ Le aziende soddisfano i requisiti quantitativi dal punto di vista del personale, se è soddisfatto l'organico ideale previsto dall'Ufficio dell'igiene pubblica per una cura e un'assistenza adeguate degli ospiti.

² Le aziende soddisfano i requisiti qualitativi relativi al personale, se:

- a) il responsabile dell'offerta dispone di una formazione specifica riconosciuta dall'Ufficio dell'igiene pubblica;
- b) il responsabile del settore cura e assistenza dispone di un perfezionamento professionale nel settore direttivo e in gerontologia riconosciuto dall'Ufficio dell'igiene pubblica;
- c) la quota di personale di cura specializzato ammonta al 40 per cento del personale minimo necessario nel settore cura e assistenza;
- d) il 15 per cento del personale minimo necessario nel settore cura e assistenza dispone di un diploma di infermiere diplomato rilasciato da una scuola universitaria professionale (SUP) oppure da una scuola specializzata superiore (SSS).

Art. 19 Formazione

¹ Per ogni anno di tirocinio, le aziende sono tenute a:

- a) formare apprendisti operatori sociosanitari (OSS) in misura di un ventesimo dell'effettivo di personale necessario per una cura e un'assistenza adeguate;
- b) formare studenti di scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSS cure) in misura di un sessantesimo dell'effettivo di personale necessario per una cura e un'assistenza adeguate.

4.4. SERVIZI DI CURA E ASSISTENZA A DOMICILIO

Art. 20 Requisiti operativi

¹ I servizi di cura e assistenza a domicilio soddisfano i requisiti dal punto di vista dell'esercizio se:

- a) dispongono di un concetto d'esercizio, nonché di un concetto di cura e assistenza:
- nei giorni lavorativi, durante gli orari d'ufficio, l'amministrazione è reperibile telefonicamente per almeno cinque ore;

² In singoli casi, l'Ufficio dell'igiene pubblica può prevedere eccezioni.

- può essere messo a disposizione in tempi brevi un servizio di picchetto 24 ore su 24 per gli utenti per i quali vi è da attendersi il sopravvenire di una situazione di crisi;
- d) durante gli orari di cura ordinari, il personale impiegato per la cura ha a disposizione un infermiere diplomato che lo istruisce e lo segue.

Art. 21 Requisiti relativi al personale

- ¹ I servizi di cura e assistenza a domicilio soddisfano i requisiti dal punto di vista del personale se:
- a) il responsabile del settore cura e assistenza dispone di un perfezionamento professionale riconosciuto dall'Ufficio dell'igiene pubblica;
- il capo intervento è in possesso di un diploma federale di infermiere, di un attestato di un perfezionamento professionale in gestione del personale, nonché di una formazione per la verifica del bisogno di cura e assistenza.
- ² L'Ufficio dell'igiene pubblica può concedere eccezioni limitate nel tempo per quanto riguarda i requisiti concernenti il perfezionamento professionale.

Art. 22 Formazione

- ¹ Per ogni anno di tirocinio, i servizi di cura e assistenza a domicilio sono tenuti a:
- a) formare apprendisti operatori sociosanitari (OSS) in misura di un ventesimo del loro effettivo di personale di cura e assistenza;
- formare studenti di scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSS cure) nei primi due anni di tirocinio in misura di un sessantesimo del loro effettivo di personale di cura e assistenza.

4.5. TRASPORTO A SCOPO PROFESSIONALE DI MALATI E INFORTUNATI

Art. 23 Definizioni

- ¹ È considerato trasporto di malati e infortunati il trasporto di persone malate o infortunate che necessitano di assistenza medica durante il trasporto o che devono essere trasportate in barella.
- ² Il trasporto di persone malate o infortunate è considerato a scopo professionale se viene svolto per professione e dietro compenso.
- ³ La libera scelta del medico e dell'ospedale è considerata osservata, se la persona malata o infortunata viene affidata a un'altra organizzazione, la quale procede al trasporto dal medico o all'ospedale desiderati.

² L'Ufficio dell'igiene pubblica può prevedere eccezioni.

Art. 24 Condizioni d'autorizzazione

- ¹ L'autorizzazione viene rilasciata se l'azienda dispone del riconoscimento dell'Interassociazione di salvataggio o se soddisfa le seguenti condizioni corrispondenti allo scopo dell'azienda:
- sono soddisfatti i requisiti posti a un salvataggio di persone qualificato ed è disponibile il necessario equipaggiamento di salvataggio;
- b) è garantita la prontezza operativa;
- il personale dispone della formazione, dell'aggiornamento e del perfezionamento professionale necessari.

Art. 25 Autorizzazione

- ¹ Nell'autorizzazione vengono stabiliti in particolare la zona di intervento e i tipi di intervento ammessi.
- ² I servizi ambulanza in possesso di un'autorizzazione equivalente della Confederazione o di un'altro Cantone non necessitano di un'autorizzazione cantonale

5. Obblighi dei professionisti della salute e delle aziende del settore sanitario

5.1. OBBLIGHI GENERALI

Art. 26 Interessi del paziente

¹ La salvaguardia degli interessi dei pazienti è riferita all'aspetto sanitario.

Art. 27 Obbligo di notifica in caso di decessi

- ¹ Un decesso deve ritenersi avvenuto per cause non naturali quando esso non è riconducibile a una causa interna dovuta a malattia o all'età. Sono considerati tali in particolare incidenti, delitti o trattamenti errati, comprese le loro conseguenze a lungo termine, nonché il suicidio.
- ² Le cause di un decesso sono considerate non chiare quando non sussistono indizi sufficienti a supporto di un decesso naturale.

5.2. PROFESSIONISTI DELLA SALUTE

Art. 28 Aggiornamento

¹ La durata e l'entità dell'aggiornamento nelle professioni assoggettate all'obbligo di autorizzazione nella legge sanitaria vengono stabilite dopo aver sentito le organizzazioni di categoria e le associazioni professionali.

² L'Ufficio dell'igiene pubblica può incaricare le organizzazioni di categoria e le associazioni professionali di controllare che i requisiti relativi all'aggiornamento specifici per la professione siano rispettati per quanto riguarda durata ed entità.

Art. 29 Assicurazione di responsabilità civile professionale

- ¹ La somma di copertura minima dell'assicurazione di responsabilità civile professionale ammonta:
- a) a cinque milioni di franchi per persone che esercitano una professione medica;
- b) a tre milioni di franchi per gli altri professionisti della salute.

Art. 30 Servizio di picchetto

¹ Durante gli orari del servizio di picchetto, il luogo in cui ci si trattiene deve essere scelto all'interno della regione del servizio di picchetto in modo tale che sia possibile partire con un veicolo a motore verso il luogo dell'emergenza di giorno (dalle ore 06.00 alle ore 20.00) entro cinque minuti e di notte (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) entro dieci minuti.

5.3. AZIENDE DEL SETTORE SANITARIO

Art. 31 Ospedali pubblici

¹ Sono considerati ospedali pubblici gli ospedali definiti come tali nella legge sulla cura degli ammalati.

Art. 32 Obblighi di custodia e di protezione

¹ Per le aziende del settore sanitario gli obblighi di custodia e di protezione comportano l'impegno a proteggere i pazienti dai pericoli mediante misure adeguate al potenziale di rischio individuale.

6. Diritti dei pazienti

Art. 33 Assistenza spirituale

- ¹ L'adeguata assistenza spirituale si conforma alle esigenze dei pazienti rispettivamente degli ospiti.
- ² Al fine di garantire l'assistenza spirituale, gli ospedali e le case di cura devono stipulare un accordo con le Chiese riconosciute dallo Stato o con i comuni parrocchiali locali.

Art. 34 Cure palliative

¹ L'assistenza globale include la considerazione completa di tutti gli aspetti della persona affetta da una malattia incurabile, nel rispetto delle sue condizioni di vita, della sua idea di malattia e salute nonché del suo desiderio di partecipare al processo terapeutico o di assumere in esso un atteggiamento passivo.

7. Prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano

Art. 35 Autorità esecutiva

¹ L'Ufficio dell'igiene pubblica esegue i compiti attribuiti al Cantone dalla legislazione federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano.

II.

1.

L'atto normativo "Ordinanza sulle tasse in campo sanitario" CSC <u>500.100</u> (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 6

Abrogato

2.

L'atto normativo "Ordinanza della legge d'applicazione della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Ordinanza della legge d'applicazione della legge sugli agenti terapeutici; OLAdLATer)" CSC 500.510 (stato 1 giugno 2016) è modificato come segue:

Art. 9b (nuovo)

Servizio di pronto soccorso delle farmacie

- ¹ Il servizio di pronto soccorso permanente è garantito se una persona in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista è raggiungibile telefonicamente 24 ore su 24 e se la dispensazione di medicamenti è assicurata entro 30 minuti.
- ² Se la distanza più breve tra una farmacia e la prossima non è superiore a 15 chilometri di strade pubbliche, questa farmacia è considerata a poca distanza.

Art. 9c (nuovo)

Località

¹ Le località sono definite secondo l'elenco delle località dell'Ufficio federale di statistica.

Titolo dopo Art. 9c (nuovo)

2.3. Farmacie private di medici

Art. 9d (nuovo)

Confezione originale

¹ La confezione originale più piccola è determinata dal Compendio svizzero dei medicamenti.

3.

L'atto normativo "Ordinanza concernente i medici delegati" CSC <u>502.100</u> (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

Art. 7 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Essi rilasciano le carte di passo per cadaveri.

4.

L'atto normativo "Ordinanza della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Ordinanza della legge sulla cura degli ammalati)" CSC <u>506.060</u> (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 8a cpv. 1 (modificato)

¹ Si procede può procedere a una riduzione conformemente all'articolo 18f capoverso 1 lettera a della legge, se non sono soddisfatti i requisiti conformemente all'articolo 13a capoverso larticolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza relativa alla legge sull'igiene pubblica.

Art. 11 cpv. 1 (modificato)

- ¹ Sono considerate case per anziani e di cura e unità di cura economiche le istituzioni con i minori costi medi per giorno di cura che:
- a) (modificata) dispongono di un'autorizzazione d'esercizio senza condizioni e soddisfano i requisiti posti alla qualità della struttura prescritti dall'articolo 16 eapoverso 1 lettere e nonehé g, dall'articolo 17 eapoverso 1 e dall'articolo 18 dell'ordinanza relativa alla legge sull'igiene pubblicacon effetti sui costi e che

Art. 11d cpv. 1 (modificato)

¹ Si procede può procedere a una riduzione conformemente all'articolo 21g lettera a articolo 21g lettere a ed f della legge, se non sono soddisfatti i requisiti conformemente all'articolo 16 capoverso 1 lettere d ed e, all'articolo 17 capoverso 1 e all'articolo 18 agli articoli da 16 a 19 dell'ordinanza relativa alla legge sull'igiene pubblica.

Art. 22 cpv. 1 (modificato)

- ¹ Sono considerati economici i servizi con i più bassi costi medi per ora fatturata che:
- a) (modificata) dispongono di un'autorizzazione d'esercizio senza condizioni e soddisfano i requisiti posti alla qualità della struttura preseritti dall'articolo 21 lettera a dell'ordinanza relativa alla legge sull'igiene pubblicacon effetti sui costi e che

Art. 25a cpv. 1 (modificato)

¹ Si procede può procedere a una riduzione conformemente all'articolo 31f lettera a articolo 31f lettere a e g della legge, se non sono soddisfatti i requisiti posti al personale conformemente all'articolo 22 lettera eagli articoli da 20 a 22 dell'ordinanza relativa alla legge sull'igiene pubblica.

Art. 26 cpv. 1

- ¹ I congiunti che dispensano cure possono essere assunti dietro loro richiesta dai servizi di cura e assistenza a domicilio, in misura pari al risultato della verifica del bisogno e nei limiti delle proprie competenze, se:
- a) (modificata) possono dimostrare dispongono di aver concluso con successo un eorsocertificato di ausiliario di eure dellacollaboratori sanitari rilasciato dalla Croce Rossa Svizzera (CRS) oppure dispongono dihanno concluso una formazione eonformemente all'articolo 13 capoverso 2 o 3in una professione indicata nell'elenco di cui all'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza relativa alla legge sull'igiene pubblica;

Titolo dopo Art. 31c (nuovo)

7a Elaborazione e trasmissione di dati

Art. 31c bis (nuovo)

Chiamate d'allarme e dati personali

¹ Sono considerate chiamate d'allarme tutte le comunicazioni effettuate da terzi al posto centrale di coordinamento nonché tutti i colloqui tra i collaboratori del posto centrale di coordinamento, i soccorritori e la polizia.

² Sono considerati dati personali riferiti specificatamente alla richiesta d'intervento i dati determinanti per il necessario intervento dei soccorritori e per l'adeguato svolgimento dell'intervento di soccorso.

³ Hanno diritto di accedere a questi dati personali l'Ufficio dell'igiene pubblica, per compiti di vigilanza ai sensi dell'articolo 11 della legge sanitaria, e la direzione del posto di coordinamento. L'operatore del posto di coordinamento ha diritto di accesso per le 24 ore successive alla conclusione della disposizione.

Art. 31c ter (nuovo)

Conservazione dei dati e cancellazione

- ¹ Il posto centrale di coordinamento deve conservare la registrazione delle chiamate d'allarme per dieci anni.
- ² Una volta scaduta la durata di conservazione deve cancellare la registrazione.

5.

L'atto normativo "Disposizioni esecutive sull'organizzazione del servizio di salvataggio" CSC <u>506.160</u> (stato 1 gennaio 2007) è modificato come segue:

Art. 9 cpv. 1 (abrogato)

¹ Abrogato

Art. 10

Abrogato

Art. 11

Abrogato

Art. 12

Abrogato

III.

1.

L'atto normativo "Ordinanza relativa alla legge sull'igiene pubblica" CSC 500.010 (stato 1 giugno 2016) è abrogato.

2.

L'atto normativo "Ordinanza sulle sepolture" CSC <u>508.100</u> (stato 1 gennaio 2016) è abrogato.

IV.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.